



G. 30612

Sent. n.139/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai seguenti magistrati:

Antonio Marco Canu Presidente

Walter Berruti Giudice

Barbara Pezzilli Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 30612 del registro di segreteria, in relazione all'istanza di applicazione del rito abbreviato ex art. 130 c.g.c., presentata con comparsa depositata agli atti da:

D. G. F., nato a Omissis il Omissis e residente in Omissis (Omissis), Via Omissis n. Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dalla STA Assilegal S.r.l., in persona dei soci avv. Luca Perego (luca.perego@lecco.pecavvocati.it), avv. Marialuisa Corti (maria.luisa.corti@lecco.pecavvocati.it) e avv. Stefania Andreoli (stefania.andreoli@lecco.pecavvocati.it), tutti del Foro di Lecco, elettivamente domiciliato presso i predetti domicili digitali.

Q. N., nato a Omissis (Omissis) il Omissis e residente in Omissis (Omissis), Via Omissis, n. Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Nicolò d'Elia del Foro di Milano, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC

nicolo.delia@milano.pecavvocati.it.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Visti i decreti 20/2024 e 21/2024;

Vista la documentazione contabile depositata ed in particolare, le ricevute attestanti l'avvenuto accredito sul conto corrente dell'ASST Papa Giovanni XXIII, con ordinativo di riscossione n. 17699 del 14 giugno 2024, dell'importo di € 25.000,00 per Q. N. e con ordinativo di riscossione n. 17698 del 14 giugno 2024, dell'importo di €. 70.000,00 per D. G. F.;

Uditi nell'udienza in camera di consiglio del 10.7.2024, con l'assistenza della segretaria d'udienza dott.ssa Barbara Marta Pisani, il rappresentante del Pubblico Ministero dott.ssa Marcella Tomasi e gli avvocati Andreoli Stefania per D.G. e Montanaro Federico, in sostituzione dell'avv.to D'Elia, per Q..

Svolgimento del processo

Con atto di citazione del 18.12.2023, regolarmente notificato, la Procura regionale ha citato in giudizio i menzionati convenuti per ottenerne la condanna *"al pagamento, nella misura rispettivamente del 70% e del 30%, in favore della ASST Papa Giovanni XXIII, della somma di € 250.000,00, incrementata di rivalutazione monetaria e degli interessi legali, dalla data delle condotte illecite al pagamento effettivo, nelle misure di legge."*

Il convenuto D. G. F., con istanza, presentata con la comparsa di risposta, ha richiesto, ai sensi dell'art.130 c.g.c., il rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante pagamento di una

	somma di €. 70.000, pari al 40% della pretesa risarcitoria azionata in citazione nei suoi confronti.	
	Il convenuto Q. N., con istanza, presentata con la comparsa di risposta, ha richiesto, ai sensi dell’art.130 c.g.c., il rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante pagamento di una somma di €. 25.000, pari al 33% della pretesa risarcitoria azionata in citazione nei suoi confronti.	
	La Procura Regionale, nell’emettere il proprio parere favorevole su entrambe le richieste, ha rappresentato la congruità della somma offerta, in quanto valore non meramente simbolico per accedere alla definizione del giudizio con il rito abbreviato, anche in ragione della rilevanza delle somme originariamente imputate in citazione a titolo di danno indiretto.	
	A seguito dell’udienza camerale, appositamente fissata -ai sensi del comma 5 dell’art. 130 c.g.c.- per deliberare in merito alla richiesta e alla congruità della somma, questa Sezione ha accolto la richiesta di rito abbreviato con decreti n. 20 e 21 del 17 maggio 2024. Pertanto, i convenuti sono stati ammessi a definire il procedimento, mediante pagamento delle seguenti somme in favore della ASST Papa Giovanni XXIII:	
	- Q. N. €. 25.000,00 corrispondente al 33% del danno contestatogli;	
	- D. G. F. €. 70.000,00 corrispondente al 40% del danno contestatogli.	
	Il giudizio veniva conseguentemente rinviato, ai sensi del comma 7	
	3	

	dell'art. 130 c.g.c. all'odierna udienza camerale, per consentire	
	l'acquisizione in giudizio della prova dei pagamenti.	
	All'odierna udienza camerale, il Collegio ha preso atto dei	
	pagamenti incamerati dall'ente danneggiato. I difensori dei convenuti	
	hanno concluso per la definizione del giudizio, con compensazione	
	delle spese e oscuramento dei dati personali. Il pubblico ministero si è	
	associato alla richiesta di definizione del giudizio, non si è opposto	
	alla richiesta di oscuramento dei dati personali, ma ha insistito per la	
	condanna alle spese del giudizio.	
	Motivi della decisione	
	L'art.130, comma 1, c.g.c., prevede che <i>"In alternativa al rito</i>	
	<i>ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo</i>	
	<i>scopo di garantire l'incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie</i>	
	<i>all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere</i>	
	<i>del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa</i>	
	<i>di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la</i>	
	<i>definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma</i>	
	<i>non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione"</i> .	
	I successivi commi 6 e 7 prevedono, inoltre, che <i>"Il collegio, con</i>	
	<i>decreto in camera di consiglio, sentite le parti, delibera in merito alla</i>	
	<i>richiesta, motivando in ordine alla congruità della somma proposta, in</i>	
	<i>ragione della gravità della condotta tenuta dal convenuto e dell'entità del</i>	
	<i>danno.... In caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la</i>	
	<i>somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta</i>	
	<i>giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera</i>	
	4	

	<i>di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata".</i>	
	Il comma 8 statuisce, infine, che <i>"il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese"</i> . Il comma 9 definisce espressamente <i>"non impugnabile"</i> la sentenza pronunciata in primo grado.	
	Nel caso di specie, l'intervenuta ammissione dei convenuti al rito abbreviato con decreti 20 e 21/2024 è stata puntualmente eseguita da parte dei convenuti con il tempestivo pagamento delle somme agevolate ivi stabilite.	
	Tutto ciò considerato, deve essere dichiarata la definizione del giudizio abbreviato nei confronti dei convenuti come epigrafe identificati e generalizzati, ai sensi dell'art.130, comma 8, c.g.c.	
	Per quanto riguarda la regolazione delle spese di giudizio, il Collegio - valutate sommariamente le evidenze fattuali della vicenda controversa, tra cui la gravità della condotta tenuta dei convenuti e l'entità del danno, fondata sulle allegazioni contenute nel fascicolo processuale - ritiene che queste, liquidate come da dispositivo, debbano essere poste a carico dei convenuti, secondo il principio della soccombenza "virtuale", per 1/3 a carico di Q. N. e per 2/3 carico di D. G. F..	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Lombardia	
	definitivamente pronunciando:	
	5	

	dichiara	
	definito, ex art. 130, comma 8, c.g.c., il giudizio abbreviato nei	
	confronti di Q. N. e D. G. F..	
	Le spese di giudizio, liquidate nella misura di € 122,20	
	(centoventidue/20) a favore dell'erario, sono poste a carico di Q. N.	
	per 1/3 e per i restanti 2/3 a carico di D. G. F..	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.	
	Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10.7.2024	
	L' ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(Cons. Barbara Pezzilli)	(Pres. Antonio Marco Canu)
	<i>f.to digitalmente</i>	<i>f.to digitalmente</i>
	Depositato in segreteria il 29/07/2024	
	La Direttrice della Segreteria	
	(dott. ssa Federica Dainotti)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	DECRETO	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del	
	D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'art. 3, comma 2,	
	lett. c), n. 1), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101,	
	dispone	
	che a cura della Segreteria della Sezione venga apposta	
	l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi sia dei	
	convenuti che degli altri interessati e che, in caso di diffusione,	
	vengano omessi le generalità e gli altri dati identificativi anche	
	6	

	indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e	
	degli aventi causa, dai quali anche indirettamente possa desumersi	
	l'identità dei minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia	
	di rapporti di famiglia e di stato delle persone.	
	Il Presidente	
	(Pres. Antonio Marco Canu)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	La Direttrice della Segreteria	
	(dott.ssa Federica Dainotti)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	In esecuzione del su esteso provvedimento, ai sensi del menzionato	
	art. 52, D. Lgs. n. 196 del 2003, in caso di diffusione della sentenza in	
	qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste	
	giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione	
	elettronica, omettere le generalità e gli altri elementi identificativi,	
	anche indiretti, dei convenuti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa	
	e degli aventi causa, dai quali anche indirettamente possa desumersi	
	l'identità dei minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia	
	di rapporti di famiglia e di stato delle persone.	
	Milano, 29/07/2024	
	La Direttrice della Segreteria	
	(Dott.ssa Federica Dainotti)	
	<i>f.to digitalmente</i>	
	7	